

16538-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

numero di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da
MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 128/2023
ROSSELLA CATENA P.U. 18/01/2023
ENRICO VITTORIO R.G. 3128/2022
STANISLAO SCARLINI
MARIA TERESA BELMONTE - Relatore -
FRANCESCO CANANZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Letta la memoria dell'avvocato (omissis) difensore della parte civile, (omissis) (omissis) che conclude per il rigetto del ricorso, depositando nota spese, della quale chiede la liquidazione.

L'avvocato (omissis) si riporta alle conclusioni depositate.

L'avvocato (omissis) insiste per l'accoglimento in relazione a tutti i motivi dei ricorsi.

L'avvocato (omissis)(omissis) insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

pubblica (art. 659 cod. pen.), avrebbe dovuto essere esaminata con le forme del testimone assistito. All'uopo, evidenzia come la stessa p.o. abbia ripetutamente fatto riferimento, durante l'esame, alla denuncia a suo carico e alla condanna riportata; in tal modo, il Collegio era venuto a conoscenza della situazione di incompatibilità a testimoniare e della necessità di interrompere l'esame, da proseguirsi con le forme di rito. Quanto al collegamento probatorio tra i procedimenti, esso sarebbe oggettivamente fondato – nell'ottica difensiva – sull'identità del fatto, atteso che il reato di cui all'art. 660 cod. pen. per cui la parte civile è imputata, risulta commesso nel settembre 2014, coevo, quindi, ai fatti qui contestati, nonché sulla medesima fonte di prova, ovvero (omissis)(omissis). Invoca il principio di diritto di cui alla sentenza sez. 5 n. 55241/2018 giacchè, nel caso di specie, trattasi, non già della violazione di un divieto probatorio, ex art. 191 cpp, ma della violazione di una regola attinente alle modalità di assunzione della prova. Cosicchè le dichiarazioni della p.o. non potevano essere utilizzate a fondamento della dichiarazione di responsabilità.

3.2. vizi della motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità della persona offesa costituita parte civile. Nel caso di specie, sarebbe mancato il vaglio, particolarmente penetrante, di credibilità soggettiva e oggettiva, ancor più ove si consideri la posizione di testimone assistito.

3.3. Ancora vizi della motivazione sono denunciati con riguardo al giudizio di responsabilità; ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe enucleato un elenco di situazioni ritenute autoevidenti senza valutare criticamente gli elementi offerti dall'Accusa e dalla P.C., e senza offrire argomenti, se non attraverso una motivazione apparente, anche per quanto riguarda la rilevanza dei video della videocamera installata dalla stessa p.o. e delle immagini estrapolate, giacchè la solo parziale estrapolazione dei fotogrammi non consente una completa ricostruzione della situazione ritratta, con conseguente insufficienza della prova.

3.4. La motivazione presenta vizi di illogicità manifesta e contraddittorietà anche nello scrutinio dell'evento di danno del delitto di atti persecutori, tratto del tutto astrattamente, senza evidenziare un concreto collegamento tra la condotta specifica e l'evento, non potendo ricavarsi nemmeno dalle dichiarazioni della p.o. elementi sintomatici del turbamento psicologico, non avendo la sentenza impugnata indicato il mutamento delle abitudini di vita che la parte civile avrebbe subito in conseguenza delle condotte incriminate.

3.5. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, laddove la sentenza impugnata si è discostata sensibilmente dai parametri legali (D.M. 140 del 2012), senza adeguata motivazione.

3.6. vizi della motivazione affliggerebbero anche la statuizione di confisca, in assenza di adeguato supporto argomentativo dimostrativo della relazione di asservimento tra la cosa e il reato.

3.7. Con un settimo motivo, nell'interesse di (omissis) (omissis) a difesa censura anche la motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio, che non soddisfa i parametri legali,

del tutto ingiustificato apparendo il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della natura dei fatti riconducibile a ordinarie dinamiche di rapporti di vicinato.

4. Con ampia e diffusa memoria, la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi non sono fondati.

1. Non lo è il ricorso proposto nell'interesse dei coniugi (omissis) (omissis) per il quale non coglie nel segno il primo motivo, sviluppato nel solo interesse della (omissis), dal momento che la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato canone ermeneutico sviluppato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità concorsuale, per la cui configurabilità è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato. La sentenza impugnata contiene, infatti, una adeguata illustrazione del contributo concorsuale offerto dall'imputata al compimento del reato (cfr. pag. 15), avendo la Corte territoriale sottolineato come si sia trattato di condotte che hanno contribuito a creare un perdurante stato d'ansia per la persona offesa.

1.1. Non ha pregio neppure la deduzione difensiva che tenta di sottolineare la autonomia della condotta della ricorrente, rispetto a quella del marito e degli altri coimputati, così da escludere il requisito della abitualità e il rilievo causale della sua condotta, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la condotta persecutoria della (omissis) non è limitata ai due episodi in cui ha oscurato la telecamera. L'imputata ha, anche, dato sostegno, in altro modo, alla condotta del marito - considerato "vero e proprio leader della campagna persecutoria a danno della p.o." - parcheggiando, al pari del coniuge, l'autovettura in uso nei posti riservati al *pub* (cfr. sentenza impugnata a pg. 13, e quella di primo grado a pg 27), oltre ad avere violentemente staccato il cartello apposto dalla persona offesa per indicare i posti riservati al *pub* (cfr. sentenza impugnata pg. 15).

2. Non ha pregio il secondo motivo, che non si confronta con l'ampia motivazione con la quale la Corte di appello ha dato conto del ravvisato rapporto di strumentalità tra il veicolo confiscato ed il reato, ritenuto non occasionale o episodico. Ha premesso, la Corte territoriale, l'adesione, nell'ambito degli indirizzi che si sono formati in merito alla esatta individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 240 co. 1 cod. pen. in tema di confisca facoltativa, all'orientamento che richiede un accertamento in concreto della strumentalità tra il bene e il reato, da accertarsi in relazione sia alle specifiche caratteristiche del primo e al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Rv. 254573; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 259631), senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Sez. 2 n. 10619

del 24/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280991). Quindi, sul presupposto che la confisca facoltativa implica un rapporto di asservimento tra cosa e reato, che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile non essendo sufficiente un rapporto di mera occasionalità - e questo perché la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (art. 240, comma primo, cod. pen.) integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere collegate all'esecuzione di illeciti penali, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato (Sez. 6, n. 444 del 10/02/1994, Rv. 198483) - la Corte ha analizzato la situazione concreta osservando che *"non può non ritenersi evidente la sussistenza di un nesso strumentale non episodico tra il reato di cui all'art. 612bis cod.pen commesso dagli odierni imputati e i veicoli per cui si dispone la confisca. I suddetti costituivano, difatti, lo strumento specifico mediante il quale veniva posta in essere, in più distinte circostanze, la condotta illecita",* cosicché *"pur non essendo i veicoli in questione esclusivamente funzionali alla commissione del reato,gli stessi risultano di fatto strumentali per la commissione del reato e, soprattutto, reiterazione del reato"*.

2.1. Dunque, come affermato correttamente dalla Corte di appello, pur non essendo i veicoli esclusivamente funzionali alla commissione del reato, il rilevato nesso di strumentalità non occasionale giustifica l'applicazione della misura di sicurezza.

2.2. Risulta palesemente infondata l'osservazione difensiva che si concentra sulla circostanza che, per quanto riferito dalla stessa p.o., dopo la denuncia e l'intervento cautelare, la situazione era radicalmente mutata e le condotte si erano interrotte, tanto che la stessa p.o. aveva riconosciuto che non era più costretta a vivere nell'angoscia di prima, dal momento che tale modifica della situazione di fatto era evidentemente legata alla indisponibilità dei mezzi, a seguito del sequestro. Come ha efficacemente osservato la sentenza impugnata, infatti, *"solo dopo l'adozione del sequestro la p.o. ha evidenziato come le molestie siano diminuite in modo consistente, ciò dimostrando l'efficacia del provvedimento adottato"*.

3. Venendo ai ricorsi nell'interesse degli altri tre imputati, non è fondato il primo motivo, con il quale viene denunciata la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, che avrebbe dovuto essere ascoltata come teste assistito ex art. 210 cod. proc. pen., con gli avvertimenti di cui all'art. 64 cod. proc. pen., in quantoc(omissis) (omissis) era stata condannata in separato procedimento penale scaturito dalla denuncia presentata nei suoi confronti dagli odierni ricorrenti, per fatti verificatisi nel medesimo periodo in cui avevano luogo gli eventi di cui al presente procedimento. Correttamente, infatti, la Corte di appello ha dichiarato tardiva l'eccezione formulata solo con l'atto di appello, dal momento che, secondo consolidati canoni ermeneutici, in tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato

(art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019 Rv. 275624 -01).

3.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato che la questione non risulta dagli atti del procedimento e non è stata dedotta prima dell'audizione del teste, né durante l'udienza in cui la prova dichiarativa è stata assunta.

La soluzione trova fondamento nelle indicazioni offerte da Sez. Un. Lo Presti e, ancor prima, da Sez. Un, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584. Secondo queste pronunce, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento da persona cui compete la qualifica di imputato o indagato in procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. o collegato ex art. 371, comma 2, cod. proc. pen., se l'esame non è preceduto dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479). Tuttavia, è stata anche evidenziata l'esigenza di ancorare «*a precisi e stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo*» in ordine alla qualifica attribuibile alla persona esaminata, nonché la «*necessità che il giudice che procede all'assunzione della prova sia a conoscenza già prima dell'esame o dell'escussione di elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità*» (Sez. Un. Sez. Un. n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). *Si legge nella sentenza Mills che il giudice, «per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata io comunque da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in procedimento connesso o collegato»* giacché è ragionevole ritenere che la parte interessata ad opporsi alla assunzione della deposizione nelle forme della testimonianza abbia l'onere di formulare l'allegazione delle circostanze fattuali da cui risultano le situazioni di incompatibilità, anche quando queste derivano da motivi formali, se la posizione processuale del dichiarante non risulta dagli atti nella disponibilità del giudice, e non sussistono i presupposti perché quest'ultimo si attivi di ufficio.

D'altro canto le Sez. Un. Lo Presti, subito dopo aver esplicitato la necessità di assicurare queste esigenze - ed anzi esattamente in ragione di esse -, hanno escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, sebbene tale patologia fosse dedotta proprio dalla Difesa degli imputati (cfr. § 5, in fine, e § 6 della medesima sentenza).

3.2. Posto che, secondo i principi declinati dalle sezioni Unite di questa Corte, il giudice deve essere posto in condizioni di conoscere la sussistenza dei presupposti di fatto per valutare la posizione di imputato in procedimento connesso, nel caso di specie, come rilevato già dal Tribunale (pg. 10), la copiosa documentazione prodotta dalle difese degli imputati poteva certamente essere presentata all'udienza in cui venne escussa la persona offesa, anche in considerazione del fatto che «*le denunce contro la (omissis) sono precedenti e concomitanti*

a quelle che hanno dato origine al presente processo, donde la dichiarata tardività dell'eccezione di inutilizzabilità, condivisa dalla Corte di appello". I difensori interessati, quand'anche non fossero stati già a conoscenza della situazione che poteva dare luogo alla situazione processuale di cui all'art. 210 cod. proc. pen., avrebbero dovuto formulare una specifica deduzione ovvero chiedere la sospensione del dibattimento per l'acquisizione della necessaria documentazione. Invece, all'atto dell'esame della parte civile, pur a fronte delle dichiarazioni della (omissis) circa le denunce che erano state proposte nei suoi confronti dagli imputati e la condanna che ne era conseguita, la difesa degli imputati nulla osservò; la documentazione attestante l'esistenza di denunce reciproche è stata presentata solo all'udienza del 20 gennaio 2020, in sede di discussione. Non può, infatti, ritenersi che quando la p.o. ha deposto in dibattimento, riferendo di querele reciproche e di condanne subite, per ciò solo il Tribunale sia stato così posto in condizione di valutare la connessione processuale, che fonda la necessità degli avvisi di legge al testimone c.d. assistito. E' corretta, quindi, la declaratoria di tardività dell'eccezione.

3.3. Inoltre, secondo la Corte di appello, nel caso di specie, non è neppure riscontrabile "alcun concreto elemento di collegamento o connessione tra il procedimento oggetto di interesse e quello che vedeva la (omissis) nelle vesti di imputata", avendo escluso decisiva rilevanza alla sola circostanza di una "coincidenza dell'orizzonte temporale in cui si verificavano i diversi fatti oggetto dei procedimenti in questione"(pg. 10).

3.4. Non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva che invoca il principio di diritto affermato da una sentenza di questa stessa sezione: la n. 5524 del 05.10.2021, che, pronunciata in un caso in cui la prova della connessione era conosciuta dalle parti solo successivamente e non era stata eccepita, la Corte avrebbe risolto la questione facendo leva sulla violazione delle regole che disciplinano le modalità di assunzione della prova. Sostiene, dunque, la Difesa ricorrente, che nel caso in esame poco rileva la mancata sollecitazione tempestiva della parte in merito alla posizione processuale della parte civile, giacchè la questione attiene alla violazione delle modalità di assunzione della prova, che, in tal caso, avrebbe dovuto essere riassunta dalla Corte di appello. E, tuttavia, il caso scrutinato da quel precedente aveva a oggetto una fattispecie in cui la inutilizzabilità era emersa solo successivamente all'esame della persona offesa; cosicchè, quella offerta dalla sentenza evocata dalla Difesa è la soluzione dell'ordinamento per il caso di inutilizzabilità tempestivamente eccepita e non dichiarata, oppure nell'ipotesi, anch' essa diversa da quella qui in esame, in cui la conoscibilità sia intervenuta solo successivamente all'escussione. Qui, invece, come si è visto, per quanto emerge dalle sentenze di merito, la conoscibilità della sussistenza di una situazione di fatto fondante la necessità della escussione della persona offesa con le garanzie di legge si è verificata durante l'esame della p.o.; ciononostante, la parte interessata nulla osservò.

3. Il terzo motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, pur dando atto della credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute logiche, dettagliate,

scevre da contraddizione, e, dunque, correttamente ritenute idonee a sostenere il giudizio di responsabilità secondo accreditato orientamento giurisprudenziale (Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), fonda il proprio giudizio su ulteriori elementi, *in primis* le risultanze delle riprese di video-sorveglianza, che danno conto di continui soprusi attuati dai ricorrenti, e costituiscono eclatante riscontro alla attendibilità della denunciante, per la loro oggettiva "auto-evidenza".

4. Il terzo motivo è afflitto da irrimediabile genericità, limitandosi il ricorrente a contestare la valenza probatoria delle immagini, sostenendo la necessità di una analisi stringente avente ad oggetto la integrità, l'autenticità e la corrispondenza delle date, ma omette di chiarire quali aspetti della valutazione della Corte di merito debbano ritenersi viziati, cosicché il motivo manca della necessaria specificità, mentre la Corte di appello ha correttamente esercitato, senza incorrere in manifeste illogicità, il proprio potere discrezionale di valutazione delle fonti di prova.

4. Risulta meramente contestativo e, dunque, inammissibilmente proposto, il quarto motivo, che attinge l'evento del delitto di atti persecutori. La Corte di appello ha correttamente desunto, coerentemente con gli esiti dell'istruttoria, elementi per ritenere ravvisato sia lo stato d'ansia, cagionato da anni di continui dispetti e molestie, sia la modifica delle abitudini di vita, in quanto la p.o. era stata costretta ripetutamente a lasciare la direzione del locale e a rivolgersi alle forze dell'ordine onde ottenere la risoluzione delle condizioni di disagio create artatamente dagli imputati. Il giudice *a quo* ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria valutazione sul tema posto dalla Difesa, e la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità.

5. Il quinto motivo risulta del tutto genericamente dedotto: premesso che la Corte non si è distaccata in maniera significativa dai parametri legali (tabella B del D.M. n. 140/2012) ciò che rileva è che i ricorrenti omettono di formulare precise critiche, nulla obiettando specificamente onde rappresentare in quali termini è stata superata e di quanto la soglia legale.

6. In ordine al sesto motivo, si ribadisce quanto osservato al punto 1.1. circa il ravvisato rapporto di strumentalità, non occasionale o episodico, tra il veicolo confiscato ed il reato.

7. Manifestamente infondato l'ultimo motivo, giacché la Corte di merito ha congruamente argomentato il trattamento sanzionatorio, richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto a tenore del quale

La Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore delle (omissis) (omissis) ha, invece, negato il medesimo beneficio in favore degli altri coimputati, tra cui (omissis) (omissis) valorizzando la gravità della condotta reiteratamente posta in essere e la irragionevolezza dei motivi.

8. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati alla rifusione, in solido, delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003 , art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte



Il Presidente
Maria Vessichelli

